

Rep. Contr. Conv. n. 238-2013
Prot. n. 6412-III/12 del 08/03/2013

CONVENZIONE-QUADRO TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "A. MORO" DI BARI

PER REGOLAMENTARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DIDATTICA E DI RICERCA PRESSO I DUE ATENEI DA PARTE DI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA L. 240/2010 E DEL D.M. 167/2011

L'Università degli Studi di Foggia, C.F. 94045260711, rappresentata dal Prof. Giuseppe CARRIERI, nato a Bari il 03 novembre 1960, nella sua qualità di Pro-Rettore, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Foggia, Via Gramsci, n.89/91- Foggia

e

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", C.F. 01086760723, rappresentata dal Prof. Corrado PETROCELLI, nato a Bari il 25 settembre 1952, nella sua qualità di Rettore, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", P.zza Umberto I n. 1- Bari

di seguito congiuntamente indicati come "Atenei"

premesso che

- i due Atenei sono interessati a rafforzare e sviluppare ulteriormente le forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico già esistenti;
- l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito "Legge"), consente ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno (di seguito "docenti") di poter svolgere attività di didattica e di ricerca presso altri Atenei sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
- il D.M. 26 aprile 2011 n. 167 ha fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Scopo della presente convenzione-quadro è quello di rafforzare e sviluppare ulteriormente forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico esistenti tra i due Atenei, anche attraverso il reciproco utilizzo di personale docente, finalizzato alla razionalizzazione delle risorse umane e alla qualificazione della spesa. Allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti internazionali finanziati anche dall'Unione Europea e da Enti pubblici e privati, i due Atenei concordano, inoltre, di individuare e realizzare particolari forme di collaborazione, nei termini che saranno ritenuti più idonei.

Art. 2

Nel caso in cui ciascuno dei due Atenei intenda utilizzare i professori ed i ricercatori a tempo pieno appartenenti all'altro Ateneo per il conseguimento di finalità di interesse comune, ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge, dovrà formulare specifica richiesta individuando il docente di interesse e specificando quanto di seguito elencato:

- il periodo nel quale il docente verrà utilizzato, per un minimo di un anno rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo docente;
- le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del docente definito figurativamente secondo le modalità previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 della Legge, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso l'Ateneo richiedente;
- le modalità di ripartizione tra i due Atenei degli oneri stipendiali salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'Ateneo richiedente, che in tal caso provvederà all'integrale corresponsione degli oneri stipendiali;
- le modalità di valutazione dell'attività di didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 14 della Legge.

L'Ateneo cui è indirizzata la richiesta, previa acquisizione del consenso dell'interessato, dovrà rispondere in ordine ai punti di cui al comma precedente, eventualmente indicando diverse modalità di ripartizione dell'impegno del docente, degli oneri stipendiali e della valutazione dell'attività di didattica e di ricerca. Potranno essere inoltre previste forme di compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., nella ripartizione degli oneri stipendiali nel caso entrambi gli Atenei utilizzino docenti appartenenti all'altro Ateneo.

L'Ateneo di appartenenza del docente utilizzato dovrà in ogni caso attestare che il docente non è necessario ai fini del conseguimento dei requisiti necessari di docenza previsti per l'attivazione dei suoi corsi di studio.

Le iniziative di cooperazione diverse dall'utilizzo di docenti, disciplinato dal presente articolo, saranno regolate da apposite convenzioni, da stipulare tra le parti in osservanza dei rispettivi regolamenti interni.

Art. 3

I due Atenei si impegnano ad assicurare uno scambio di informazioni e a favorire iniziative comuni e forme di integrazione nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale sul piano didattico e scientifico.

Art. 4

La presente convenzione avrà durata di 4 anni accademici dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata di anno accademico in anno accademico a seguito di esplicita richiesta, da inviarsi 90 giorni prima della scadenza tramite posta elettronica certificata.

Art. 5

I due Atenei concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente sarà quello dell'Università resistente o convenuta in giudizio.

Art. 6

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86 ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.16 tabella del D.P.R. n. 642/72.


Art. 7

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano il D.M. 26 aprile 2011 n. 167, emanato in esecuzione di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 6 della Legge, nonché in generale le disposizioni della Legge e sue successive modificazioni.

In ogni caso resta ferma la possibilità per i docenti dei due Atenei, in conformità ai regolamenti dei due Atenei, di assumere incarichi di insegnamento per supplenza nell'altro Ateneo, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art.6 della Legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Pro-Rettore
dell'Università degli Studi di Foggia
(prof. Giuseppe CARRIERI)



Il Rettore
dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
(prof. Corrado PETROCELLI)



26 FEB. 2013

Bari, _____